

Statuto del Liceo Classico «Giovanni Prati» di Trento



*Art. 17 Legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5 – Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino
Delibera n. 17 di data 10 novembre 2008 del Consiglio dell'Istituzione Scolastica del Liceo Classico "G.Prati" di
Trento*

Approvato dal Consiglio dell'Istituzione in data 10 novembre 2008
Modificato il 29 aprile 2025 (Delibera 13/2025).

Statuto del «Liceo classico Giovanni Prati» di Trento

Capo I: Finalità e criteri di organizzazione dell'istituzione

Art. 1: Denominazione e stemma

Art. 2: Autonomia dell'istituzione

Art. 3: Principi generali dell'istituzione

Art. 4: Criteri di organizzazione

Capo II: Organi dell'istituzione autonoma

Art 5: Organi dell'istituzione

Art 6: Composizione, durata e nomina del consiglio dell'istituzione

Art 7: Funzioni del consiglio dell'istituzione

Art 8: Funzioni del dirigente dell'istituzione

Art 9: Composizione del collegio dei docenti

Art 10: Funzioni del collegio dei docenti

Art 11: Composizione del consiglio di classe

Art 12: Funzioni del consiglio di classe

Art 13: Composizione e durata in carica del nucleo interno di valutazione

Art 14: Funzioni del nucleo interno di valutazione

Art 15: Nomina, durata e funzioni del revisore dei conti

Art 16: Consulta degli studenti

Art 17: Consulta dei genitori

Capo III: Strumenti di programmazione e organizzazione

Art 18: Contenuti del progetto d'istituto

Art 19: Approvazione e durata del progetto d'istituto

Art 20: Carta dei servizi

Art 21: Contenuti del regolamento interno

Art 22: Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti

Art 23: Modalità di approvazione dei regolamenti

Capo IV: Strumenti di programmazione finanziaria

Art 24: Bilancio di previsione e conto consuntivo

Capo V: Partecipazione all'attività dell'istituzione

Art 25: Diritto di riunione e di assemblea

Art 26: Utilizzazione degli spazi in orario extrascolastico

Capo VI: Rapporti con il territorio

Art 27: Partecipazione a progetti e iniziative

Art 28: Modalità di partecipazione

Capo VII: Norme finali

Art 29: Approvazione, revisione e pubblicità dello statuto

Capo I

Finalità e criteri di organizzazione dell'istituzione

Art. 1

Denominazione e stemma

1. Questo è lo statuto dell'istituzione scolastica denominata «Liceo classico Giovanni Prati», che ha sede in Trento.
2. L'istituzione è dotata di uno stemma che la rappresenta negli atti ufficiali, accanto a quello della Repubblica italiana e a quello della Provincia autonoma di Trento. Esso è costituito da uno scudo tondo in campo bianco, bordato di fascia color oro, con scritte maiuscole in bianco, da sinistra a destra, «Liceo classico Giovanni Prati». Al centro nel campo, in oro, c'è la figura stilizzata della facciata principale del Liceo. Lo stemma è qui di seguito riportato in versione positiva e negativa:



3. La bandiera del «Liceo classico Giovanni Prati» di Trento è costituita da un drappo di forma rettangolare con al centro lo stemma dell'istituzione, nei colori e nella forma dello stemma, posto sul fondo di colore bianco; lo stemma ha dimensioni pari a quattro quinti dell'altezza della bandiera medesima. La bandiera è alta due terzi della sua lunghezza.

Art. 2
Autonomia dell'istituzione

1. L'istituzione scolastica «Liceo classico Giovanni Prati» di Trento, di seguito indicata con il termine "istituzione", è, nell'ambito del sistema educativo provinciale, ente dotato di personalità giuridica e di autonomia sancita dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e attuata dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino).

Art. 3
Principi generali dell'istituzione

1. L'istituzione autonoma assume la persona, in primo luogo quella dello studente, come valore fondamentale per l'espletamento della propria attività formativa ed educativa e ne favorisce lo sviluppo in tutte le sue dimensioni.
2. L'istituzione provvede alla definizione e all'attuazione dell'offerta formativa garantendo e valorizzando la libertà di insegnamento, la professionalità dei docenti, il pluralismo culturale, la libertà di scelta delle famiglie e degli studenti, nonché il dialogo con le comunità locali.
3. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sull'ordinamento scolastico e formativo, e in particolare dalla legge provinciale n. 5 del 2006, l'istituzione informa la propria azione ai principi:
 - a) di uguaglianza;
 - b) di libertà, compresa la libertà di insegnamento;
 - c) del diritto-dovere all'apprendimento;
 - d) di pluralismo culturale;
 - e) di responsabilità;
 - f) di solidarietà.

Art. 4
Criteri di organizzazione

1. L'istituzione opera nel rispetto dei seguenti criteri organizzativi:
 - a) adeguatezza del progetto organizzativo e didattico rispetto alla funzione specifica dell'istituzione nonché alle capacità e alle caratteristiche degli studenti, considerati anche nella loro dimensione evolutiva, alle attese delle famiglie, al contesto della più ampia comunità sociale locale, nazionale e internazionale con cui l'istituzione interagisce;
 - b) differenziazione dell'offerta formativa in relazione alle scelte educative dell'istituzione e alle diverse capacità e caratteristiche degli studenti;
 - c) partecipazione attiva e responsabile di tutte le componenti, in funzione del migliore raggiungimento degli obiettivi dell'istituzione e nell'ottica della più ampia condivisione del progetto d'istituto da parte di tutti coloro che, a diverso titolo, concorrono alla formazione;
 - d) leale collaborazione tra le componenti interne, nonché con le istituzioni, le espressioni culturali, economiche e sociali più significative del territorio, in un'ottica di condivisione del progetto di sviluppo della comunità a cui l'istituzione concorre con la formazione delle persone e del capitale umano lungo tutto l'arco della vita;
 - e) programmazione dell'attività, in particolare di quella didattica e formativa, in modo da assicurare qualità e continuità al servizio educativo e da operare per un utilizzo efficace, flessibile e razionale delle risorse disponibili;
 - f) valutazione sistematica del servizio erogato, al fine di raggiungere gli standard di qualità previsti dal progetto d'istituto e nell'ottica dell'apertura al confronto con la realtà provinciale, nazionale ed internazionale;
 - g) informazione e comunicazione puntuale e completa sul servizio offerto, nella consapevolezza che tali modalità operative rappresentano un prerequisito fondamentale per l'esercizio dei diritti da parte degli studenti e delle famiglie, per la partecipazione e il coinvolgimento più responsabili alla vita dell'istituzione da parte di tutta la comunità;
 - h) valorizzazione delle differenze di genere e realizzazione delle pari opportunità.

Capo II Organi dell'istituzione autonoma

Art. 5 Organi dell'istituzione

1. Gli organi dell'istituzione sono:

- a) il consiglio dell'istituzione;
- b) il dirigente dell'istituzione;
- c) il collegio dei docenti;
- d) il consiglio di classe;
- e) il nucleo interno di valutazione;
- f) il revisore dei conti.

2. Sono altresì istituite la consulta dei genitori ai sensi dell'articolo 29 della legge provinciale n. 5 del 2006, nonché la consulta degli studenti ai sensi dall'articolo 28 della medesima legge provinciale.

3. Il consiglio dell'istituzione può altresì individuare e costituire altri organismi permanenti o temporanei utili per l'organizzazione ottimale dell'istituzione.

Art. 6

Composizione, durata in carica e nomina del consiglio dell'istituzione

1. Il consiglio dell'istituzione è composto di tredici membri così suddivisi:
 - a) il dirigente dell'istituzione;
 - b) cinque rappresentanti dei docenti;
 - c) due rappresentanti dei genitori;
 - d) due rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore;
 - e) tre rappresentanti degli studenti.
2. Il consiglio dell'istituzione è regolarmente costituito a partire dall'elezione delle componenti elettive e le riunioni sono valide purché sia presente almeno la maggioranza del numero complessivo dei membri previsto dal comma 1.
3. Il consiglio dell'istituzione dura in carica tre anni scolastici; esso resta in carica limitatamente allo svolgimento dell'attività di ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo consiglio che deve effettuarsi entro sessanta giorni dalla scadenza, secondo quanto disposto dalla legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi).
4. Tutti i membri del consiglio dell'istituzione restano in carica per la durata dell'organo purché conservino i requisiti per l'elezione e la nomina.
5. Il dirigente dell'istituzione fa parte di diritto del consiglio dell'istituzione.
6. I rappresentanti dei docenti, dei genitori, degli studenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore sono membri eletti secondo i criteri e le modalità indicati nel regolamento provinciale previsto dall'articolo 22, comma 5, della legge provinciale n. 5 del 2006.
7. Il responsabile amministrativo dell'istituzione partecipa alle riunioni del consiglio in qualità di esperto delle questioni amministrative e con funzioni di segretario, senza diritto di voto; il responsabile amministrativo, se eletto rappresentante della propria componente, fa parte del consiglio con diritto di voto e svolge anche le funzioni di segretario.
8. Il presidente è eletto, nel corso della prima seduta, dal consiglio dell'istituzione a maggioranza dei suoi componenti, fra i membri della componente genitori.

Art. 7

Funzioni del consiglio dell'istituzione

1. Il consiglio dell'istituzione è l'organo di governo dell'istituzione e ha compiti di indirizzo, programmazione e valutazione delle attività dell'istituzione.
2. Nel rispetto delle funzioni e delle responsabilità degli altri organi dell'istituzione e delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti, il consiglio adotta tutti i provvedimenti ad esso attribuiti dalla legge e, in particolare, approva:
 - a) lo statuto;
 - b) il regolamento interno;
 - c) il regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti;
 - d) gli indirizzi generali per l'attività, la gestione e l'amministrazione dell'istituzione;
 - e) il progetto d'istituto;
 - f) la carta dei servizi;
 - g) il bilancio, previo esame del programma annuale di gestione, e il conto consuntivo;
 - h) il calendario scolastico per gli aspetti di sua competenza;
 - i) gli accordi di rete con altre istituzioni scolastiche e formative provinciali;
 - l) le attività da svolgere in forma collaborativa con i comuni e le comunità;
 - m) gli accordi di programma, le convenzioni, le intese con soggetti pubblici e privati.
3. Il consiglio dell'istituzione, nell'esercizio dei compiti di indirizzo, programmazione e valutazione dell'attività dell'istituzione:
 - a) approva il programma di gestione proposto dal dirigente;
 - b) approva la relazione di attuazione del programma di gestione presentata dal dirigente con la bozza di conto consuntivo;
 - c) esamina il rapporto annuale del nucleo interno di valutazione;
 - d) prende atto delle relazioni accompagnatorie dei documenti di bilancio redatte dal revisore dei conti.
4. Il consiglio dell'istituzione delibera a maggioranza di due terzi dei componenti sulla materia di cui alla lettera a) del comma 2 e a maggioranza assoluta sulle materie di cui alle lettere b), c), d), e), f), i), l) ed m) del comma 2. Delibera a maggioranza semplice in tutti gli altri casi.

Art. 8

Funzioni del dirigente dell'istituzione

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dal contratto collettivo, il dirigente dell'istituzione assicura la gestione dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile dell'utilizzo e della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, nonché dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali dell'istituzione, spettano al dirigente autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane e professionali di gestione delle dotazioni finanziarie e strumentali, assicurando, entro i limiti previsti dalle vigenti norme, la trasparenza delle decisioni e l'accessibilità degli atti. Il dirigente è titolare delle relazioni sindacali.

2. Il dirigente dell'istituzione esercita le funzioni previste dalla legge e in particolare:

- a) cura le proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione del consiglio dell'istituzione e del collegio dei docenti;
- b) elabora il bilancio e il conto consuntivo, propone al consiglio dell'istituzione il programma annuale di gestione dell'istituzione e lo informa dell'andamento della gestione stessa;
- c) promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio;
- d) adotta i provvedimenti di gestione delle risorse, sulla base di quanto deliberato dal consiglio dell'istituzione e dal collegio dei docenti, e di gestione del personale nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dai contratti di lavoro;
- e) adotta ogni altro atto relativo al funzionamento dell'istituzione.

3. Il dirigente dell'istituzione presiede il collegio dei docenti e i consigli di classe.

4. Nello svolgimento di funzioni o specifici compiti organizzativi e amministrativi all'interno dell'istituzione il dirigente si avvale della collaborazione di docenti dallo stesso individuati; e concede l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento secondo i casi, le condizioni, i criteri, e le modalità, nonché al numero massimo stabiliti dalla normativa vigente. Il dirigente, inoltre, è coadiuvato dal responsabile amministrativo, il quale, con autonomia operativa, sovrintende ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istituzione, coordinando il relativo personale nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal dirigente.

5. Il dirigente presenta almeno una volta all'anno, a conclusione dell'anno scolastico al consiglio dell'istituzione una motivata relazione sulla direzione e sul coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa, al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi collegiali.

Art. 9

Composizione del collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti è composto di tutti i docenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, in servizio nell'istituzione.
2. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico. Il dirigente dell'istituzione convoca e presiede in via ordinaria il collegio dei docenti; provvede altresì alla convocazione dello stesso in via straordinaria su richiesta motivata di almeno un quarto dei componenti.

Art. 10

Funzioni del collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative, in particolare per quanto attiene a:
 - a) l'elaborazione e la deliberazione della parte didattica del progetto d'istituto;
 - b) la programmazione generale dell'attività didattico-educativa, in coerenza con i criteri definiti dallo statuto e dal progetto d'istituto, nonché con gli indirizzi generali per l'attività della scuola definiti dal consiglio dell'istituzione;
 - c) l'adeguamento dei piani di studio provinciali alle scelte educative definite dal progetto d'istituto in relazione al contesto socio-economico di riferimento;
 - d) le scelte da effettuare in materia di autonomia didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo;
 - e) la proposta di attivazione di iniziative di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti.
2. Nel rispetto dello statuto e delle attribuzioni degli altri organi dell'istituzione, il collegio dei docenti adotta un regolamento che definisce le

modalità per il proprio funzionamento, prevedendo tra l'altro la possibilità di articolarsi in gruppi di lavoro funzionali allo svolgimento dei propri compiti in modo tale da favorire il coordinamento disciplinare e interdisciplinare.

3. Il collegio dei docenti provvede altresì ad ogni eventuale altro compito rientrante nelle attività di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative ad esso attribuito dalla normativa in vigore.

Art. 11

Composizione del consiglio di classe

1. Il consiglio di classe è composto da tutti i docenti di ciascuna classe, dai rappresentanti dei genitori e da quelli degli studenti. Del consiglio di classe fanno parte, a titolo consultivo, anche gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano nella didattica i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche.
2. Fanno parte del consiglio di classe due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti.
3. I componenti del consiglio di classe di cui al comma 2 sono eletti annualmente dalle rispettive componenti con le modalità stabilite dal regolamento interno e comunque entro 45 giorni dall'inizio delle lezioni; essi restano in carica per l'intera durata dell'anno scolastico.
4. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di classe, a titolo consultivo, in relazione alle specifiche tematiche, anche specialisti e le figure istituzionali di supporto agli studenti con bisogni educativi speciali.
5. Il consiglio di classe è presieduto dal dirigente dell'istituzione, o da un docente da lui delegato, anche al fine di garantire la coerenza della programmazione didattico-educativa della classe con quella definita dal collegio dei docenti, nonché il rispetto di criteri omogenei nella valutazione degli studenti.

Art. 12

Funzioni del consiglio di classe

1. Il consiglio di classe ha la funzione di programmare, coordinare e verificare l'attività didattica della classe nel rispetto del progetto d'istituto e della programmazione didattica ed educativa deliberata dal collegio dei docenti.
2. Il consiglio di classe, con la sola presenza della componente docenti, svolge l'attività di programmazione e coordinamento didattico e provvede alla valutazione in itinere degli studenti; provvede altresì allo svolgimento delle operazioni necessarie per gli scrutini intermedi e finali. I docenti di materie

tecniche e scientifiche formulano le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sentiti gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che li coadiuvano nella didattica.

3. Per le attività di programmazione, coordinamento e verifica dell'attività didattica, per le assemblee di classe con i genitori, nonché per ogni altro compito ad esso attribuito, il consiglio di classe si riunisce secondo un calendario stabilito in sede di programmazione delle attività e comunque nel rispetto dei limiti fissati dal contratto collettivo provinciale di lavoro dei docenti.
4. Il funzionamento del consiglio di classe è disciplinato dal regolamento interno che, in ogni caso, dovrà prevedere che, per specifiche esigenze, i consigli di classe possano essere riuniti anche per gruppi di classi, composti in modo orizzontale o verticale.

Art. 13

Composizione e durata in carica del nucleo interno di valutazione

1. Il nucleo interno di valutazione è istituito in osservanza delle disposizioni dettate dall'articolo 27 della legge provinciale n. 5 del 2006. Il numero complessivo dei componenti è di cinque, di cui due appartenenti alla componente docenti, una a quella dei genitori, una a quella degli studenti, una al personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore. L'organo dura in carica tre anni scolastici.
2. I membri della componente docente sono designati dal collegio dei docenti di norma tenendo conto dell'esperienza e delle competenze nel settore della valutazione; gli altri membri sono designati, sempre nel rispetto di profili di competenza, rispettivamente dalla consulta dei genitori, dalla consulta degli studenti, dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore riunito in assemblea convocata dal dirigente dell'istituzione.
3. Tutti i membri del nucleo restano in carica per un periodo coincidente con la durata dell'organo. In caso di perdita dei requisiti di nomina o di dimissioni, entro 15 giorni dalla comunicazione, la componente competente provvede ad una nuova designazione, al fine di garantire continuità nell'attività di valutazione.
4. La funzione di coordinamento del nucleo interno di valutazione è affidata a un docente individuato dal nucleo tra i suoi componenti.
5. Il funzionamento del nucleo è disciplinato con il regolamento interno previsto dall'articolo 21.

Art. 14

Funzioni del nucleo interno di valutazione

1. Il nucleo interno di valutazione ha il compito di valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto d'istituto, sulla base degli indirizzi generali individuati dal consiglio dell'istituzione, con particolare riferimento ai processi e ai risultati che attengono all'ambito educativo e formativo, al fine di progettare le azioni di miglioramento della qualità del servizio.
2. Per l'attività di valutazione, oltre agli indicatori forniti dal Comitato provinciale di valutazione, il nucleo si avvale di ulteriori propri indicatori e strumenti adeguati a monitorare e valutare gli aspetti specifici del progetto d'istituto.
3. Alla fine di ciascun anno scolastico il nucleo elabora un rapporto annuale che è utilizzato dagli organi dell'istituzione, in relazione alle rispettive competenze, per valutare le scelte organizzative ed educative dell'istituzione e per aggiornare il progetto d'istituto; il rapporto annuale è, inoltre, inviato al Comitato provinciale di valutazione e al dipartimento della Provincia autonoma di Trento competente in materia di istruzione.

Art. 15

Nomina, durata e funzioni del revisore dei conti

1. Il consiglio dell'istituzione nomina il revisore dei conti sulla base della proposta della Provincia disposta ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006. Il revisore dei conti dura in carica tre anni solari e non è revocabile.
2. Il revisore dei conti effettua il riscontro della gestione finanziaria e patrimoniale dell'istituzione e garantisce la rispondenza della stessa a quanto previsto dall'articolo 16 della legge provinciale n. 5 del 2006, al regolamento di attuazione previsto dallo stesso articolo e alle norme di contabilità e bilancio della Provincia autonoma di Trento. A tal fine il revisore dei conti, prima dell'approvazione da parte del consiglio dell'istituzione, esamina il bilancio annuale e pluriennale, il conto consuntivo e gli atti connessi e provvede alla stesura di relazioni accompagnatorie dei documenti di bilancio.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti il revisore dei conti ha accesso agli atti e documenti dell'istituzione e può compiere verifiche sull'andamento della gestione.

Art. 16
Consulta degli studenti

1. La consulta degli studenti ha il compito di promuovere, favorire e realizzare la partecipazione attiva e responsabile degli studenti alla vita dell'istituzione e in particolare di:

- a) assicurare opportunità di confronto e scambio tra gli studenti dell'istituzione attraverso la pratica del confronto democratico;
- b) favorire la conoscenza delle opportunità offerte dall'istituzione, di discuterle e formulare proposte di miglioramento e di attivazione di nuove iniziative;
- c) formulare autonome proposte ed esprimere i pareri richiesti dal dirigente dell'istituzione, dal consiglio dell'istituzione, dal collegio dei docenti e dal nucleo di valutazione interno in ordine alle attività, ai progetti, ai servizi da attivare o già svolti dall'istituzione.

2. La consulta degli studenti è composta da:

- a) i rappresentanti degli studenti di ciascun consiglio di classe;
- b) i rappresentanti degli studenti nel consiglio dell'istituzione;
- c) i rappresentanti degli studenti dell'istituzione eletti nella consulta provinciale.

3. La consulta degli studenti è istituita annualmente con provvedimento del dirigente dell'istituzione, che provvede anche alla convocazione della prima riunione da tenersi entro un mese dalla data di costituzione. La consulta elegge un presidente che costituisce il referente anche per il dirigente dell'istituzione.

4. Il funzionamento della consulta è disciplinato con il regolamento interno.

5. Le riunioni della consulta degli studenti si svolgono al di fuori dell'orario delle lezioni. L'istituzione mette a disposizione della consulta degli studenti i locali e le risorse idonei, nonché il supporto organizzativo e strumentale necessari a garantire lo svolgimento dell'attività della stessa, in modo compatibile con l'attività scolastica.

Art. 17
Consulta dei genitori

1. La consulta dei genitori ha la funzione di promuovere, favorire e realizzare la partecipazione attiva e responsabile dei genitori alla vita dell'istituzione. In particolare la consulta:

- a) assicura possibilità di confronto e scambio tra i genitori in relazione alle problematiche educative e ai bisogni delle famiglie;
- b) favorisce la conoscenza delle opportunità offerte dall'istituzione, ne discute e formula proposte di miglioramento e di attivazione di nuove iniziative agli organi competenti dell'istituzione stessa;
- c) formula autonome proposte ed esprime i pareri richiesti dal dirigente dell'istituzione, dal consiglio dell'istituzione, dal collegio dei docenti, e dal nucleo interno di valutazione in ordine alle attività, ai progetti, ai servizi da attivare o già svolti dall'istituzione;
- d) promuove iniziative di formazione da rivolgere ai genitori.

2. La consulta dei genitori è composta da:

- a) i rappresentanti dei genitori di ciascun consiglio di classe;
- b) i rappresentanti dei genitori nel consiglio dell'istituzione;
- c) i rappresentanti delle associazioni dei genitori riconosciute ai sensi dell'articolo 25, che ne facciano richiesta, in numero di uno per ciascuna associazione.

3. La consulta è istituita annualmente con provvedimento del dirigente dell'istituzione, che provvede anche alla convocazione della prima riunione da tenersi entro un mese dalla data di costituzione. La consulta elegge un proprio presidente che costituisce il referente anche per il dirigente dell'istituzione.

4. Il funzionamento della consulta è disciplinato con il regolamento interno.

5. L'istituzione mette a disposizione della consulta dei genitori i locali e le risorse idonei nonché il supporto organizzativo e strumentale necessari a garantire lo svolgimento dell'attività della stessa, in modo compatibile con l'attività scolastica.

Capo III Strumenti di programmazione e organizzazione

Art. 18 Contenuti del progetto d'istituto

1. Il progetto d'istituto è il documento che esplicita l'identità culturale e progettuale dell'istituzione. Esso tiene conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, degli indirizzi generali e programmatici del governo provinciale, nonché degli obiettivi generali propri dei diversi cicli scolastici.
2. Il progetto d'istituto contiene, in particolare:
 - a) l'analisi del contesto sociale, economico e culturale, al fine di individuare i bisogni formativi in relazione al territorio;
 - b) gli obiettivi educativi, culturali e formativi dell'istituzione, in risposta ai bisogni del territorio;
 - c) l'organizzazione generale dell'attività e il quadro dell'offerta formativa curricolare;
 - d) i progetti e le attività extracurricolari ricorrenti in particolare le attività di inserimento e potenziamento, di sostegno e recupero, di orientamento e riorientamento;
 - e) le misure di inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali;
 - f) i criteri per la formazione delle classi e per l'utilizzazione del personale dell'istituzione;
 - g) i criteri generali di organizzazione delle risorse strumentali;
 - h) i criteri generali per la programmazione didattica, per la valutazione degli studenti e per l'omogeneizzazione delle prassi didattiche e valutative;
 - i) i criteri e le modalità generali dell'analisi e della valutazione dell'attività dell'istituzione scolastica;
 - l) le modalità di effettivo coinvolgimento di studenti e genitori nella vita della scuola, oltre a quelle già previste istituzionalmente;
 - m) le modalità per assicurare l'informazione e la comunicazione alle famiglie, in particolare per quanto attiene all'orientamento e alla valutazione degli studenti;
 - n) gli obiettivi, i criteri e le modalità per l'integrazione e la collaborazione con le altre istituzioni scolastiche e formative provinciali e gli altri soggetti istituzionali operanti nel territorio della comunità scolastica.

Art. 19

Approvazione e durata del progetto d'istituto

1. Il progetto d'istituto è adottato dal consiglio dell'istituzione nel rispetto del presente statuto.
2. All'elaborazione del progetto d'istituto partecipano tutte le componenti della comunità scolastica in un'ottica di condivisione e collaborazione, in coerenza con gli indirizzi generali indicati dal consiglio dell'istituzione. Il collegio dei docenti delibera la parte didattica del progetto d'istituto e la sottopone all'approvazione del consiglio dell'istituzione; tale approvazione avviene con l'adozione del progetto d'istituto stesso. Il procedimento di adozione del progetto d'istituto tiene conto delle proposte della consulta dei genitori e di quella degli studenti.
3. Al fine di promuovere la collaborazione e la condivisione sostanziale delle scelte progettuali nonché di verificare la rispondenza dei servizi offerti alle attese del territorio, almeno ogni triennio e comunque prima di modificare il progetto d'istituto, il consiglio dell'istituzione attiva una consultazione formale dei soggetti del territorio che si occupano di politiche formative secondo modalità che garantiscano la più ampia partecipazione.
4. Il progetto d'istituto dura un triennio, è aggiornabile annualmente ed è approvato dal consiglio dell'istituzione a maggioranza dei suoi componenti entro il 31 dicembre in modo tale da assicurarne la conoscenza da parte delle famiglie ai fini dell'iscrizione e l'applicazione dall'anno scolastico successivo.
5. Il progetto d'istituto è pubblicato all'albo dell'istituzione, consegnato alle famiglie in forma di compendio all'atto dell'iscrizione e opportunamente diffuso anche attraverso l'utilizzo di mezzi elettronici.

Art. 20
Carta dei servizi

1. Entro sei mesi dall'adozione dello statuto, il consiglio dell'istituzione approva la carta dei servizi dell'istituzione, quale documento che esplicita i diritti dell'utente in relazione all'organizzazione e all'erogazione dei servizi garantiti dall'istituzione e fornisce le informazioni fondamentali in merito all'offerta formativa.
2. La carta dei servizi descrive in particolare i seguenti aspetti:
 - a) i principi generali di organizzazione del servizio tra cui quelli di uguaglianza, imparzialità, accoglienza, partecipazione, efficienza e trasparenza;
 - b) i percorsi di istruzione e formazione offerti dall'istituzione;
 - c) i servizi offerti agli studenti in relazione all'utilizzo di laboratori, biblioteca e strutture dell'istituzione;
 - d) i servizi offerti ai genitori per favorire una migliore collaborazione scuola-famiglia;
 - e) i servizi amministrativi e relative procedure;
 - f) i servizi garantiti in relazione alle strutture e alla sicurezza;
 - g) le modalità e i tempi per l'informazione alle famiglie;
 - h) le procedure per i reclami;
 - i) i tempi di risposta all'utenza sia in relazione ai servizi richiesti sia in merito a quesiti, istanze, reclami.
3. La carta dei servizi è predisposta dal consiglio dell'istituzione che, in un'ottica di collaborazione e condivisione, acquisisce il parere del collegio dei docenti, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore riunito in assemblea, nonché delle consulte dei genitori e degli studenti convocate dal dirigente.
4. La carta dei servizi è pubblicata all'albo dell'istituzione, consegnata alle famiglie all'atto dell'iscrizione e opportunamente diffusa anche attraverso l'utilizzo di mezzi elettronici.

Art. 21

Contenuti del regolamento interno

1. Il regolamento interno disciplina gli aspetti organizzativi riguardanti il funzionamento dell'istituzione e dei relativi organi, con esclusione del collegio dei docenti, e regola in particolare i seguenti aspetti:
 - a) gli orari dell'attività scolastica;
 - b) le modalità di entrata e uscita degli studenti, assenze, ritardi, entrate e uscite fuori orario;
 - c) i rapporti scuola famiglia, in particolare per quanto attiene ai colloqui con i docenti e alle comunicazioni dirette dalla scuola alla famiglia;
 - d) il funzionamento della palestra, delle aule speciali, dei laboratori e degli spazi comuni;
 - e) il funzionamento degli uffici e le modalità di accesso agli stessi da parte del pubblico;
 - f) i criteri e modalità per lo svolgimento di attività didattiche esterne quali viaggi di istruzione e visite guidate, scambi, stage formativi e soggiorni di studio all'estero;
 - g) l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea in relazione alle diverse componenti e all'erogazione del servizio educativo, nonché i criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee degli studenti e dei genitori;
 - h) i criteri e modalità per l'utilizzo delle attrezzature e sussidi didattici;
 - i) il diritto di associazione, anche di ex studenti, e i criteri per lo svolgimento di attività extrascolastiche gestite dalle associazioni stesse;
 - a) i criteri per il riconoscimento e per l'ammissione alla consulta dei genitori dei rappresentanti di associazioni di genitori che ne facciano richiesta.
2. Il regolamento interno disciplina altresì il funzionamento e le modalità di apertura al pubblico della biblioteca del «Liceo classico Giovanni Prati» che, per la sua storia e per la straordinaria qualità e consistenza del suo patrimonio bibliografico, costituisce una realtà dell'istituzione di particolare importanza. Il regolamento prevede che la biblioteca possa essere gestita in collaborazione con qualificati enti esterni attraverso un'apposita convenzione: tale convenzione dovrà prevedere in particolare che la biblioteca sia fruibile dalle componenti dell'istituzione e che l'aggiornamento del patrimonio bibliografico avvenga tenendo conto anche delle proposte formulate dal collegio dei docenti.
3. Il regolamento interno inoltre definisce le modalità:
 - a) di elezione delle componenti elettive degli organi collegiali dell'istituzione, qualora non stabilito dalla normativa in vigore;
 - b) di individuazione del presidente dell'organo collegiale, qualora non stabilito dalla normativa in vigore;

- c) di convocazione e di svolgimento delle sedute, ivi comprese le modalità di verbalizzazione;
- d) di funzionamento delle consulte e del nucleo interno di valutazione;
- e) di pubblicità degli atti.

Art. 22

Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti

1. I diritti e i doveri degli studenti e il loro esercizio e rispetto rappresentano un valore pedagogico in sé e costituiscono un momento essenziale per la crescita personale, l'apprendimento delle regole fondamentali del vivere sociale e l'educazione alla cittadinanza attiva.
2. Il consiglio dell'istituzione disciplina con regolamento i diritti e i doveri degli studenti, nonché i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni e gli organi competenti ad irrogarle. Il regolamento disciplina i diritti e i doveri degli studenti in piena conformità con la vigente normativa generale in tale materia.

Art. 23

Modalità di approvazione dei regolamenti

1. Il consiglio dell'istituzione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto approva, a maggioranza dei suoi componenti, il regolamento interno e il regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti.
2. Nella fase di elaborazione del regolamento interno, al fine di pervenire a una più ampia condivisione delle regole comuni dell'istituzione, il consiglio dell'istituzione acquisisce le proposte delle diverse componenti scolastiche attraverso il collegio dei docenti, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore riunito in assemblea, la consulta dei genitori e la consulta degli studenti.
3. Nella fase di elaborazione del regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti, al fine di assicurare la più ampia condivisione delle regole comuni dell'istituzione, il consiglio dell'istituzione acquisisce le proposte del collegio dei docenti, della consulta dei genitori e della consulta degli studenti.

Capo IV
Strumenti di programmazione finanziaria

Art. 24
Bilancio di previsione e conto consuntivo

1. Nel limite delle risorse finanziarie disponibili, il bilancio e il conto consuntivo costituiscono gli strumenti di programmazione finanziaria per la realizzazione delle attività dell'istituzione e per l'attuazione del progetto d'istituto.
2. Il consiglio dell'istituzione approva annualmente il bilancio pluriennale, il bilancio annuale di previsione e il conto consuntivo entro i termini e nel rispetto delle norme di contabilità provinciali vigenti.
3. Il dirigente dell'istituzione elabora la proposta di bilancio in coerenza con il progetto d'istituto, con gli atti di indirizzo generali del consiglio dell'istituzione e con le linee di indirizzo della Provincia autonoma di Trento.
4. Il conto consuntivo espone i dati relativi alla gestione finanziaria e patrimoniale, con una particolare attenzione ai risultati ottenuti rispetto agli obiettivi contenuti nel bilancio di previsione.

Capo V
Partecipazione all'attività dell'istituzione

Art. 25
Diritto di riunione e di assemblea

1. L'istituzione riconosce il diritto di riunione e di assemblea in quanto strumenti di partecipazione alla vita dell'istituzione stessa.
2. Al fine di favorire la partecipazione alla vita dell'istituzione e riconoscendo che l'esperienza associativa può rappresentare un importante momento di partecipazione, l'istituzione può riconoscere le associazioni dei genitori e le associazioni degli studenti che rispettino quanto previsto al comma 3.
3. Il riconoscimento avviene con deliberazione del consiglio dell'istituzione previa valutazione delle finalità e dei principi statutari dell'associazione, che dovranno risultare coerenti con le finalità dell'istituzione, e tenuto conto della significatività del numero degli aderenti rispetto alle dimensioni dell'istituzione, nonché dell'impegno a rispettare tutte le norme previste dal regolamento interno.
4. L'istituzione favorisce l'attività delle associazioni riconosciute mettendo loro a disposizione spazi ed, eventualmente, altre risorse in relazione alle attività svolte dall'associazione e alle proprie disponibilità.

Art. 26
Utilizzazione degli spazi in orario extrascolastico

1. Fatte salve le esigenze prioritarie del servizio scolastico, l'istituzione può mettere a disposizione, in orario extrascolastico, gli edifici, gli spazi, le palestre, gli impianti, i laboratori e le attrezzature didattiche per attività coerenti con la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, nonché per attività extrascolastiche e manifestazioni pubbliche di interesse collettivo.
2. Al fine dell'applicazione del comma 1, l'istituzione, nel rispetto dei criteri e delle modalità organizzative stabilite dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 108, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006, sottoscrive accordi con i comuni o con l'ente territoriale di riferimento per definire le tipologie di attività, i criteri e le modalità organizzative, nonché l'eventuale onere a carico del richiedente e le misure atte a salvaguardare il patrimonio dell'istituzione.

Capo VI Rapporti con il territorio

Art. 27 Partecipazione a progetti e iniziative

1. L'istituzione considera il confronto e la collaborazione con i soggetti rappresentativi del territorio una risorsa fondamentale per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali. L'istituzione inoltre, a partire dal contesto locale fino a quello internazionale e nell'ottica di una scuola che si colloca nel mondo, mira a sviluppare nello studente la consapevolezza della realtà, in relazione all'età e al processo di maturazione.
2. A tal fine l'istituzione:
 - a) instaura forme di confronto, cooperazione e collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio per l'aggiornamento periodico dei contenuti e degli indirizzi del progetto d'istituto;
 - b) partecipa a progetti di integrazione, collaborazione e scambio con altri soggetti in ambito locale, nazionale e internazionale.

Art. 28 Modalità di partecipazione

1. Nel perseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 27, comma 2, l'istituzione:
 - a) aderisce o promuove la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche e formative provinciali nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 19 della legge provinciale n. 5 del 2006;
 - b) attiva forme di collaborazione con le comunità e i comuni nel cui territorio opera, nell'ambito dei settori definiti dall'articolo 20, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006;
 - c) promuove o aderisce a protocolli d'intesa, convenzioni, contratti, accordi di programma con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti e attività coerenti con il progetto d'istituto e con le finalità dell'istituzione secondo quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, della legge provinciale n. 5 del 2006.
2. Gli atti derivanti dall'applicazione del comma 1 contengono gli elementi costitutivi previsti dalla normativa in vigore e in particolare definiscono gli obiettivi, i destinatari, i contenuti, le modalità di attuazione, i tempi di

realizzazione, le risorse professionali, strumentali e finanziarie a carico dei contraenti, i responsabili istituzionali o i referenti, ogni altro elemento utile alla completezza dell'informazione e alla valutazione dell'efficacia da parte dei competenti organi dell'istituzione.

3. La proposta di partecipazione alle iniziative e ai progetti può essere promossa da tutte le componenti della comunità scolastica.
4. Il dirigente dell'istituzione provvede alla sottoscrizione degli atti sulla base delle deliberazioni assunte dal consiglio dell'istituzione ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006.
5. Per tutti i progetti attivati con il territorio il nucleo di valutazione interno provvede a valutarne gli esiti sulla base di una relazione finale predisposta dal responsabile del progetto.

Capo VII Norme finali

Art. 29

Approvazione, revisione e pubblicità dello statuto

1. Lo statuto è deliberato dal consiglio dell'istituzione con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Con le stesse modalità sono adottate le modifiche allo statuto stesso.
2. In sede di prima approvazione qualora non venga raggiunto il quorum previsto è convocata una nuova seduta ogni 15 giorni, fino all'avvenuta approvazione.
3. A seguito dell'approvazione, lo statuto è inviato alla Provincia che può rinviarlo all'istituzione qualora riscontrasse motivi di illegittimità. In tal caso l'istituzione provvede al conseguente adeguamento adottando la medesima procedura prevista per l'approvazione.
4. Lo statuto è pubblicato all'albo dell'istituzione e attraverso l'utilizzo di mezzi elettronici.